

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/164 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2015****recante deroga alle norme di origine stabilite nella decisione 2013/755/UE del Consiglio per quanto riguarda lo zucchero di canna greggio importato da Curaçao**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («decisione sull'associazione d'oltremare») ⁽¹⁾, in particolare l'allegato VI, articolo 16, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere g), j) e k), dell'allegato VI della decisione n. 2013/755/UE, la molitura parziale o totale dello zucchero, la vagliatura e l'imballaggio in sacchi non sono considerate lavorazioni o trasformazioni sufficienti a conferire il carattere di prodotto originario.
- (2) Nel 2002 i Paesi Bassi hanno chiesto una deroga alle norme di origine per quanto riguarda i prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 11 90, 1701 99 10 e 1701 91 00 trasformati nelle Antille olandesi per un quantitativo annuo di 3 000 tonnellate. La richiesta è stata accolta e la deroga è scaduta il 31 dicembre 2007.
- (3) Nel 2009 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di proroga della deroga concessa nel 2002, insieme con una richiesta di nuova deroga. La richiesta di proroga è stata respinta con decisione 2009/699/CE della Commissione ⁽²⁾, mentre la richiesta di nuova deroga è stata concessa nei limiti dei quantitativi previsti dalle licenze di importazione per lo zucchero assegnate alle Antille olandesi nel 2009 e nel 2010.
- (4) Nel 2010 i Paesi Bassi hanno chiesto una nuova deroga in relazione ai prodotti dello zucchero trasformati nelle Antille olandesi, per il periodo dal 2011 al 2013. Con decisione 2011/47/UE della Commissione ⁽³⁾, tale deroga è stata concessa in conformità dell'articolo 37, paragrafi 1, 3 e 7, dell'allegato III della decisione 2001/822/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, a determinate condizioni intese a mantenere l'equilibrio tra gli interessi legittimi degli operatori dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e gli obiettivi dell'organizzazione comune di mercato dell'Unione europea per il settore dello zucchero.
- (5) L'11 febbraio 2013 i Paesi Bassi hanno chiesto, a nome del governo di Curaçao, una nuova deroga alle norme di origine previste nell'allegato III della decisione 2001/822/CE per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, data di scadenza della decisione 2001/822/CE. La domanda di deroga riguardava un quantitativo annuo totale di 5 500 tonnellate di prodotti dello zucchero di cui al codice NC 1701 14 90, designati come «zucchero bio», provenienti dai paesi terzi e trasformati a Curaçao per esportazione nell'Unione. La richiesta è stata ufficialmente ritirata dai Paesi Bassi il 17 aprile 2013, in quanto le attività di trasformazione descritte nella domanda non venivano più eseguite nelle Antille olandesi. Il 17 aprile 2013, i Paesi Bassi hanno presentato una seconda richiesta di deroga per 5 000 tonnellate di prodotti dello zucchero, designati come zucchero di canna greggio biologico del codice NC 1701 14 90, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. Quest'ultima richiesta è stata respinta con la decisione di esecuzione 2013/460/UE della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Il 23 giugno 2014 il governo di Curaçao ha presentato una richiesta di deroga per 7 000 tonnellate annue di prodotti del settore dello zucchero, designati come zucchero di canna greggio biologico, zucchero di canna greggio convenzionale del codice NC 1701 13 e miscele di zucchero dei codici NC 1701 99, 1806 10 e 2106 90 per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2018. Il 1° settembre 2014 il governo di Curaçao ha trasmesso informazioni supplementari in merito alla sua richiesta, specificando in particolare che chiedeva la deroga per il periodo dal 1° ottobre 2014 al 1° gennaio 2020.
- (7) Curaçao ha spiegato che a partire dal 1° gennaio 2014 l'industria locale aveva cessato l'attività di trasformazione dello zucchero perché la decisione 2013/755/UE precludeva le esportazioni nell'Unione in esenzione doganale, ritenendo le attività di lavorazione effettuate dall'industria locale insufficienti a conferire il carattere di prodotto

⁽¹⁾ GUL 344 del 19.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2009/699/CE della Commissione, del 9 settembre 2009, relativa a una deroga alle norme di origine stabilite nella decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda lo zucchero importato dalle Antille olandesi (GUL 239 del 10.9.2009, pag. 55).

⁽³⁾ Decisione 2011/47/UE della Commissione, del 20 gennaio 2011, relativa a una deroga alle norme di origine stabilite nella decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda lo zucchero importato dalle Antille olandesi (GUL 21 del 25.1.2011, pag. 3).

⁽⁴⁾ Decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GUL 314 del 30.11.2001, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione 2013/460/UE della Commissione, del 17 settembre 2013, che respinge la richiesta di deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine applicabili allo zucchero di Curaçao (GUL 249 del 19.9.2013, pag. 6).

